

**Legge 7 agosto 2016, n. 160 -**

Conversione in legge, con modifiche, del d.l. 24.6.2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (Accoglienza minori stranieri).

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-  
LEGGE 24 GIUGNO 2016, N. 113

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

(...)

Art. 1-ter (Misure straordinarie di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati). - 1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata dai comuni ai sensi del comma 3, è disposta dal prefetto, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura. Sono assicurati in ogni caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo. L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non può essere disposta nei confronti del minore di età inferiore agli anni quattordici ed è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. Dell'accoglienza del minore non accompagnato nelle strutture di cui al presente comma e al comma 1 del presente articolo è data notizia, a cura del gestore della struttura, al comune in cui si trova la struttura stessa, per il coordinamento con i servizi del territorio”.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo previsti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

(...)